

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' MOCA



YOUNG BIO S.R.L.  
VIA IMMACOLTA 41,  
PORTICI 80055  
P.IVA 10246051212

**ARTICOLI: BC532 – BC533 – BC534 – BC535**

REDATTO		VERIFICATO E APPROVATO	
DATA	TIMBRO E FIRMA	DATA	TIMBRO E FIRMA
10/10/2023		10/10/2023	
<b>IMPORTATO DA:</b>			
RAGIONE SOCIALE		M.G. MINERVA GROUP S.R.L.	
INDIRIZZO		PIAZZA DEI MARTIRI 58, 80121, NAPOLI	
P. IVA		09992211210	

TELEFONO	+39 391 341 3850
EMAIL	INFO@MGMINERVAGROUP.COM

### **DISTRIBUITO DA:**

RAGIONE SOCIALE	YOUNG BIO S.R.L.
INDIRIZZO	VIA IMMACOLATA 41, 80055, PORTICI
P. IVA	10246051212
TELEFONO	+39 081 2789 479
EMAIL	DIREZIONEYOUNGBIO@GMAIL.COM

### **FABBRICATO DA:**

RAGIONE SOCIALE	MAKİNA İHRACAT İTHALAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
INDIRIZZO	Fuar ici Lunapark
P. IVA	
TELEFONO	Tel.:(0362) 435 80 59
EMAIL	

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO:

Contenitore alimentare usa e getta denominato "insalatiera" di diversa capienza. Realizzato in carta "Kraft" ricoperto ed impermeabilizzato con PE.



Salad 500 ml + Coperchio



Salad 600 ml + Coperchio



Salad 750 ml + Coperchio



Salad 1300 ml + Coperchio

## **DESTINAZIONE D'USO**

Contenitore alimentare usa e getta destinato a contenere:

- cibi freddi
- cibi caldi

NON IDONEO A COTTURA DA FORNO TRADIZIONALE O MICROONDE.

E' destinato a qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, compreso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti

CARATTERISTICHE:

- Ultraleggera
- Resistente
- Impilabile

## **MANUTENZIONE**

Non necessaria, dispositivo monouso.

## **CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DEL DISPOSITIVO**

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

## **PRECAUZIONE DI UTILIZZO**

Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali cartone danneggiato o bucato o presenza di corpi estranei.

## **COMPOSIZIONE**

Contenitore 100% carta.

Kraft/PE

## **MODALITÀ DI TRASPORTO E SMALTIMENTO**

Non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto. Lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi nella raccolta della carta.

**Con la presente si dichiara che i prodotti:**

**BC532 – BC533 – BC534 – BC535**

**con la seguente composizione:**

**Carta Kraft  
sono conformi**

a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- *Regolamento (CE) N.1935/04*
- *Regolamento (CE) N.1895/05*
- *Regolamento (UE) N.10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche*
- *Regolamento (CE) 2023/2006*

ed alla seguente legislazione italiana:

- *Decreto Ministeriale 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche*
- *DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche*

ed alla seguente legislazione Svizzera:

- *817.023.21*

**Con la presente, si dichiara che:**

- *gli imballi oggetto del presente documento sono idonei al confezionamento di tutti i tipi di alimenti, classificabili in riferimento alla tabella 2 dell'allegato III del Regolamento EU n. 10/2011 e successive modificazioni.*

**Il materiale sopra citato è fabbricato con:**

- *Carta Kraft rivestito in PE (INSALATIERA)*

**Si dichiara che:**

- Le sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS: non-intentionally added substance, intese come

impurità nelle sostanze utilizzate, intermedi di reazione o di decomposizione) e le sostanze ausiliarie della

polimerizzazione che non sono incluse nell'allegato I del Reg. 10/2011 sono valutate secondo il principio

dell'analisi del rischio a garanzia del rispetto della conformità all'articolo 3 del regolamento 1935/2004/CE.

- Non vengono utilizzati materiali ed oggetti di plastica riciclata come da regolamento 282/2008/CE
- I materiali ausiliari (inchiostri e vernici) rispettano quanto previsto dalla "Exclusion list for printing and related products" ultima edizione in vigore, emessa dall'associazione europea dei produttori di inchiostri da stampa (Eupia). Su nessuno strato destinato a venire a diretto contatto con il prodotto alimentare è consentita alcuna operazione di stampa.

- Non sono presenti Metalli soggetti a restrizioni All. II Tabella 1 Reg. (UE) 1245/2020 / Metals subject to restrictions Annex II Table 1 Reg. (EU) 2020/1245.

Secondo quanto dichiarato dai nostri fornitori di inchiostri risultano assenti pvc/pvdc, ftalati, bisfenolo A, oli minerali; la somma dei metalli pesanti non supera i 100 ppm (CONEG limit).

**Si dichiara che:**

Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche.

**Si dichiara, inoltre, che:**

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale, pari a 10 mg/dm<sup>2</sup> o 60 mg/kg. Le prove di migrazione

globale sono condotte mediante il seguente approccio:

- Prove di migrazione per contatto, in accordo con il Regolamento EU 10/2011 allegato V. capo 3, punto 3.1 e 3.2 utilizzando le condizioni di contatto (simulante, tempo e temperatura) specifiche per l'alimento a cui l'imballo è destinato.

L'affermazione è supportata da:

- prove analitiche condotte in accordo con il regolamento EU 10/2011 e s.m.i., e il D.M. 21/03/73 e s.m.i.
- dichiarazioni dei fornitori di materie prime.

**Dichiara inoltre che:**

Il materiale rispetta le restrizioni specifiche e i limiti di migrazione specifica in accordo con il Regolamento EU 10/2011. Le prove di migrazione specifica sono condotte mediante il seguente approccio:

- Approccio di screening descritto dal Regolamento EU 10/2011, allegato V. capo 3, punto 3.4.1 – "Contenuto residuo". Si garantisce che tale test di screening risulta più severo delle prove di migrazione per contatto condotte alle condizioni sopra riportate.

L'affermazione è supportata da:

- prove analitiche condotte in accordo con il regolamento EU 10/2011 e s.m.i., e il D.M. 21/03/73 e s.m.i.;
- dichiarazioni dei fornitori di materie prime;
- approccio di screening descritto dal Regolamento EU 10/2011, allegato V. capo 3, punto 3.4.1;
- calcoli teorici sulla migrazione delle sostanze assumendo che per assurdo tutto il quantitativo di sostanze presenti all'interno di 6 dm<sup>2</sup> del film migra in 1kg di alimento.

**Si dichiara, inoltre, che:**

Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N.1333/2008 e dal Reg. (CE) N.1334/2008 (sostanze chiamate anche additivi "dual use"). Tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettere a, b del Reg. (EU) N.10/2011 e dal DM 21 Marzo 1973 e s.m.i.. Se presenti, le sostanze "dual use" contenute nell'imballaggio sono le seguenti:

<b>CODICE</b>	<b>NUMERO DI CAS</b>	<b>NOME DELLA SOSTANZA</b>	<b>NOTE</b>
E 470a	1592-23-0	Calcium stearate	Il valore teorico di migrazione è inferiore a 0,1mg/kg
E 551	0007631- 86-9	Silicium dioxide	La migrazione è impedita dalla sua natura chimica
E 475	67784-82-1	Polyglycerol ester	Il valore teorico di migrazione è inferiore a 0,1mg/kg
E 330	77-92-9	Citric Acid	Il valore teorico di migrazione è inferiore a 0,1mg/kg

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.

## TEST DI LABORATORIO:

### ➤ SALAD IN CARTA KRAFT + PE - ANALISI DI CONFORMITA' AL DM

21/03/73

- Migrazione globale per 10gg a 40°C ( OM2) con SIMULANTE A (soluzione idroalcolica al 10% di Etanolo)
- Migrazione globale per 10 gg a 40°C (OM2) con SIMULANTE B (Acido Acetico al 3% p/v)
- Migrazione globale per 10 gg a 40°C con SIMULANTE D1 (soluzione idroalcolica al 50% di Etanolo)
- Migrazione globale per 10 gg 40°C con SIMULANTE D2 (olio vegetale)

### CONFORMITA' AL REG. UE N° 10/2011

- Metalli soggetti a restrizioni (all. II Reg. 10/2011) reg 1245/2020 per migrazione Specifica

**RAPPORTO DI PROVA N. 23893/2023**

 Spett.le  
**YOUNG BIO SRL**  
 Via Immacolata, 41  
 80055 Portici ( NA) Italia

Santa Maria a Vico, 10/10/2023

PRELEVATO DA:	<b>CLIENTE</b>
DATA RICEVIMENTO CAMPIONE:	<b>21/09/23</b>
TRASPORTATO DA:	<b>CLIENTE</b>
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO:	<b>A CURA DEL CLIENTE</b>
DESCRIZIONE CAMPIONE:	<b>SALAD BOWL</b>
PRODOTTO:	<b>MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI</b>
LOTTO:	-- Scadenza: --
QUANTITA' CAMPIONE:	-- Numero di Aliquote: --
ALTRI DATI:	<b>PUNTO 3 OFFERTA</b>

 RIFERIMENTO OFFERTA/CONTRATTO: **572/2023 Revisione 1 del 22/09/2023**

Prova	Metodo	Risultato	U	U.M.	Limite	REC. %	LOQ	LD	Data inizio - fine prova
<b>CONDIZIONI DI CONTATTO DELLA MIGRAZIONE/ MIGRATION CONTACT CONDITIONS</b>	-								
Rapporto superficie/volume *	"	1		cm²/ml					21/09/2023-06/10/2023
Tipologia di contatto migrazione *	"	cella in simulanti acquosi							21/09/2023-06/10/2023
Migrazione globale per 10gg a 40°C (OM2) con SIMULANTE A (soluzione idroalcolica al 10% di Etanolo)	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 1 DM 26/04/1993 GU n° 162 13/07/1993 All III DM 22/07/1998 GU 228 30/09/1998 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015	<LD		mg/dm2	MAX 10	(2)			21/09/2023-06/10/2023
Migrazione globale per 10 gg a 40°C con SIMULANTE B (Acido Acetico al 3% p/v)	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 1 DM 26/04/1993 GU n° 162 13/07/1993 All III DM 22/07/1998 GU 228 30/09/1998 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015	<LD		mg/dm2	MAX 10	(2)		2	21/09/2023-06/10/2023
Migrazione globale per 10 gg a 40°C con SIMULANTE D1 (soluzione idroalcolica al 50% di Etanolo)	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 1 DM 26/04/1993 GU n° 162 13/07/1993 All III DM 22/07/1998 GU 228 30/09/1998 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015	<LD		mg/dm2	MAX 10	(2)		2	21/09/2023-06/10/2023
Migrazione globale per 10 gg 40°C con SIMULANTE D2 (olio vegetale)	DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 1 DM 26/04/1993 GU n° 162 13/07/1993 All III DM 24/09/1996 GU n° 264 11/11/1996 DM 22/07/1998 GU 228 30/09/1998 DM 22/12/2005 GU n° 37 14/02/2005	<LD		mg/dm2	MAX 10	(2)		2	21/09/2023-06/10/2023
<b>Metalli soggetti a restrizioni All. II Tabella 1 Reg. (UE) 1245/2020 / Metals subject to restrictions Annex II Table 1 Reg. (EU) 2020/1245</b>	MIP CHIM 3030_2 REV. 1 2020								
Piombo (ICP-MS)	"	<0.005		mg/kg	MAX 0,01	(1)			21/09/2023-06/10/2023
Rame (ICP-MS)	"	<LD		mg/kg	MAX 5	(1)		0,005	21/09/2023-06/10/2023
Ferro	"	<LD		mg/kg	MAX 48	(1)		0,005	21/09/2023-06/10/2023
Cobalto (ICP-MS)	"	<LD		mg/kg	MAX 0,05	(1)		0,005	21/09/2023-06/10/2023
Bario (ICP-MS)	"	<LD		mg/kg	MAX 1	(1)		0,005	21/09/2023-06/10/2023
Zinco (ICP-MS)	"	<LD		mg/kg	MAX 5	(1)		0,005	21/09/2023-06/10/2023
Manganese	"	<LD		mg/kg	MAX 0,6	(1)		0,005	21/09/2023-06/10/2023
Litio *	"	<LD		mg/kg	MAX 0,6	(1)		0,005	21/09/2023-06/10/2023
Alluminio (ICP-MS)	"	<LD		mg/kg	MAX 1	(1)		0,005	21/09/2023-06/10/2023

...segue

**RAPPORTO DI PROVA N.**

**23893/2023**

Spett.le

**YOUNG BIO SRL**

**Via Immacolata, 41**

**80055 Portici ( NA) Italia**

Santa Maria a Vico, 10/10/2023

Prova	Metodo	Risultato	U	U.M.	Limite	REC. %	LOQ	LD	Data inizio - fine prova
Cromo (ICP-MS)	"	<LD		mg/kg	MAX 0,002 (1)			0,005	21/09/2023-06/10/2023
Nichel (ICP-MS)	"	<LD		mg/kg	MAX 0,02 (1)			0,005	21/09/2023-06/10/2023
Arsenico (ICP-MS)	"	<LD		mg/kg	MAX 0,01 (1)			0,005	21/09/2023-06/10/2023
Antimonio (ICP-MS)	"	<LD		mg/kg	MAX 0,005 (1)			0,005	21/09/2023-06/10/2023
Mercurio (ICP-MS)	"	<0.005		mg/kg	MAX 0,01 (1)				21/09/2023-06/10/2023
Cadmio (ICP-MS)	"	<0.001		mg/kg	MAX 0,01 (1)				21/09/2023-06/10/2023
<b>Ammine Aromatiche Primarie (Reg. (UE) 1245/2020)/ Primary aromatic amines</b>	MIP CHIM_3070 rev(0) 2014								
2,4-Diamminoanisolo *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
2,4-Toluendiammina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
o-Toluidina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
4-Cloroanilina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
2-Metossi-5-metil anilina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
4-cloro-2-metil anilina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
3,3'-dimetil-4,4'-diammino-difenilmetano *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
Benzidina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
2,4-Dimetilanilina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
m-Fenilendiammina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
2,6-Toluendiammina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
2-Naftilammina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
2-Ammino-4-nitrotoluene *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
4,4'-tiodianilina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
3,3'-dicloro benzidina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
4,4'-metilene-bis(2 cloro anilina) *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
3,3'-dimetossi benzidina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
4-Ammino-azobenzene *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
2-Metossianilina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
4,4'-Ossidianilina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
4,4'-Diammino difenilmetano *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
3,3'-Dimetilbenzidina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
2,4,5-Trimetil anilina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
4-ammino-bifenile *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
Anilina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
2,6-Dimetilanilina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
p-Fenilendiammina *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
o-Amminoazo toluene *	"	<LD		mg/kg			0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023
Somma Ammine Aromatiche primarie *	"	<LD		mg/kg	MAX 0,002 (1)		0,002	0,001	21/09/2023-06/10/2023

(1) Reg (UE) 2020/1245 del 2 settembre 2020

(2) Reg. UE n°10/11 e smi

...segue

**RAPPORTO DI PROVA N.**

**23893/2023**

Spett.le

**YOUNG BIO SRL**

**Via Immacolata, 41**

**80055 Portici ( NA) Italia**

Santa Maria a Vico, 10/10/2023

\* = La/e prova/e non rientrano nell'ambito dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

### Dichiarazione di conformità

I valori di MIGRAZIONE GLOBALE, misurati sul campione esaminato, nelle condizioni di contatto applicate, limitatamente al lato destinato a venire a contatto con gli alimenti e relativamente a simulanti impiegati è inferiore al valore limite previsto all'art.12 del Regolamento (UE) n°10/2011 della Commissione del 14/01/2011. Inoltre in base al contenuto di metalli e di ammine aromatiche primarie sull'imballaggio esaminato, i valori di MIGRAZIONE SPECIFICA misurati per gli analiti citati sono conformi ai valori limite riportati nell'Allegato II del REGOLAMENTO (UE) 2020/1245 della Commissione del 02/09/2020.

Responsabile Tecnico del Laboratorio

Dott. Aurelio Pietro Stefanelli

Prove di migrazione Globale: i risultati riportati per le prove di migrazione globale sono valori medi calcolati di n°3 misurazioni.

- Laddove riportata e se non diversamente specificato, l'incertezza estesa U è calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%; - Laddove riportate le espressioni LD e LOQ indicano rispettivamente i limiti di rilevabilità e quantificazione della procedura analitica applicata; l'espressione "tracce" indica un livello di concentrazione dell'analita misurato non quantificabile e compreso tra LD e LOQ; - Laddove presenti le espressioni "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova; - Laddove presenti le espressioni <LOQ e <LD indicano rispettivamente valori misurati inferiori al limite di quantificazione e inferiore al limite di rilevabilità;- Se non diversamente specificato le sommatorie sono calcolate attribuendo alle concentrazioni degli analiti non rilevati il valore del LOQ; - Laddove previsto e se non diversamente specificato i recuperi associati alle determinazioni di residui/tracce e microinquinanti sono compresi nell'intervallo 80-120% e i relativi risultati, se non diversamente specificato, non sono corretti per il recupero; - Se non diversamente specificato le prove microbiologiche quantitative (escluso gli MPN) sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd1:2013; - Dichiarazione di conformità: è riportata in caso di limiti cogenti o di limiti aziendali adottando 1) la regola decisionale prevista dalla normativa/regolamenti in vigore o dalla specifica aziendale concordata con il cliente. 2) In caso contrario per le prove chimiche è adottata la seguente regola: il risultato è NON CONFORME quando diminuito dell'incertezza estesa il valore è maggiore del Limite massimo oppure quando aumentato dell'incertezza estesa il valore è inferiore del Limite minimo. In tutti gli altri casi il risultato è CONFORME. Per le prove microbiologiche, se non diversamente specificato, la regola decisionale utilizzata si basa sul confronto del risultato con il valore limite senza considerare l'incertezza di misura. - I campi: descrizione campione, quantità, lotto, scadenza, riportano informazioni fornite dal cliente. In aggiunta in caso di campionamento a cura del committente anche le informazioni: data, orario e luogo del prelievo sono fornite dal cliente. Rispetto all'attendibilità di tali informazioni il Laboratorio declina ogni responsabilità. Nel caso di ricevimento di campioni non soddisfacenti i requisiti di accettabilità, laddove il cliente chieda di procedere alle analisi, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento delle condizioni.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Laddove specificato con asterisco (\*) Le modalità di campionamento indicate nel presente rapporto di prova non sono oggetto di accreditamento. Nel caso in cui è effettuato a cura dei clienti, il campionamento non rientra nelle responsabilità del laboratorio, per cui i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto.

## ALLEGATO AL RDP 23893/23



### MARINO S.R.L. PROGETTAZIONE DI TECNOLOGIE DI PROCESSO E DI PRODOTTI ALIMENTARI - FERMENTI LATTICI

Laboratorio altamente qualificato riconosciuto dal MIUR art. 14 D.M. N.593 del 8/8/2000 per la ricerca scientifica ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema di gestione certificato da DNV ISO 9001 · 14001

Azienda con sistema di gestione certificato da DNV ISO 22000 · FSSC 22000

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE 2011 con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i. di cui alla D.G.R.C. N.535 del 29/10/2011 relativo ai laboratori di analisi che effettuano l'autocontrollo